Laore
Agentzia regionale pro s'isvilupu in agricultura
Agenzia regionale per lo sviluppo in agricoltura

REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Agenzia Laore Sardegna

Agenzia Regionale per l'attuazione dei programmi in campo agricolo e lo sviluppo rurale.

SERVIZIO INFRASTRUTTURE LOGISTICHE ED INFORMATICHE

U.O. SICUREZZA E AUTOPARCO

CAPITOLATO NORMATIVO

Relativo a

Assicurazione dei rischi della Responsabilità Civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore di proprietà dell'Agenzia Laore, per la copertura incendio, furto e "KASKO" di alcuni di essi e Assistenza stradale.

Il Coordinatore della U.O.
(Ing. Laura Scardigli)

Il Direttore del Servizio
(Ing. Luciano Casu)

DEFINIZIONI: Ai seguenti termini le Parti attribuiscono il significato di specificato:

Contrente/Agenzia: il soggetto che stipula l'Assicurazione (Agenzia Laore Sardegna)

Compagnia/Società: L'Impresa Assicuratrice sottoscrittrice della polizza

Assicurato: il soggetto il cui interesse è garantito dall'Assicurazione

Polizza: il contratto di Assicurazione

Premio: la somma dovuta dal Contraente alla società a corrispettivo della prestazione assicurativa

Rischio: la probabilità che un evento dannoso si manifesti

Sinistro: il verificarsi di un evento dannoso

Indennizzo/Risarcimento: la somma dovuta dalla società in caso di sinistro indennizzabile

Scoperto: percentuale del danno indennizzabile che rimane a carico dell'Assicurato

Franchigia: Somma fissa non indennizzabile

Le condizioni Addizionali che seguono integrano e prevalgono, in caso di discordanza, le Condizioni Generali per l'Assicurazione R.C.A., Incendio e furto e Kasko che dovranno essere allegate da parte della Società.

OGGETTO: Assicurazione dei rischi della Responsabilità Civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore ed infortuni del conducente e assistenza stradale (Sezione I) e delle macchine agricole (Sezione III) di proprietà dell'Agenzia Laore Sardegna, e per l'incendio, furto e "KASKO" (Sezione II) per alcuni di essi, secondo quanto indicato nell'elenco allegato a questo Capitolato.

DECORRENZA: ORE 24.00 del 04.11.2018, scadenza alle ore 24 del 04.11.2020.

DURATA: 2 ANNI

GARA : La gara sarà espletata, ai sensi del D.Lgs. 50/16 e successive modifiche e integrazioni, mediante procedura negoziata (art. 36, comma 2, lettera c) e aggiudicata secondo il criterio del prezzo globale più basso rispetto alla base d'asta (art. 95, comma 4, lettera b) dello stesso Decreto n. 50/2016.

La gara sarà aggiudicata anche in presenza di una sola offerta valida purché riferita all'intero parco macchine.

Non sono ammesse offerte parziali per una sola parte della fornitura, né tantomeno offerte al rialzo.

Nell'offerta la compagnia partecipante, avvalendosi del prospetto allegato al presente Capitolato, deve indicare per ogni mezzo il miglior premio offerto e l'ammontare totale del costo del servizio.

MEZZI DA ASSICURARE:

- Assicurazione R.C.A. di n. 166 veicoli a motore;

- Assicurazione Furto e Incendio di n. 99 veicoli a motore e 1 macchina agricola;

- Assicurazione Kasko di n. 95 veicoli a motore;

- Assicurazione R.C.A. di n. 1 macchina agricola.

IMPORTO ANNUO A BASE D'ASTA:

€ 83.700,00 (diconsi Euro ottantatremilasettecento/00) per ogni annualità del servizio biennale di assicurazione, comprensivo di ogni onere e imposta.

I costi della sicurezza sono pari a € 0,00 in quanto non esistono costi derivanti da rischi interferenti di cui all'art. 26, comma 3 del D.Lgs 81/2008.

SEZIONE I

ASSICURAZIONE DEI RISCHI DELLA RESPONSABILITÀ' CIVILE DERIVANTE DALLA CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI A MOTORE ED INFORTUNI DEL CONDUCENTE

ART. 1) Oggetto dell'Assicurazione.

Costituiscono oggetto dell'assicurazione i danni da responsabilità civile obbligatoria secondo quanto definito e regolato dalla Legge 24 dicembre 1969 n. 990 e successive modificazioni ed integrazioni.

ART. 2) Condizioni Generali di Assicurazione.

L'assicurazione è regolata dal **Codice delle assicurazioni private, Decreto Legislativo 7 settembre 2005, n. 209,** successive modifiche e Regolamenti di attuazione, e a seguito delle modifiche apportate dal decreto legislativo n.68/2018 (recepimento IDD), che entreranno in vigore dal 1 ottobre 2018, fatte salve le deroghe espressamente previste nel presente capitolato.

ART. 3) Condizioni aggiuntive e speciali.

Sono inoltre rese operanti le seguenti condizioni aggiuntive:

A - Condizioni aggiuntive veicoli.

1. Carico e scarico

La Compagnia assicura la responsabilità del Contraente e, se persona diversa, del Committente per i danni involontariamente cagionati ai terzi dall'esecuzione delle operazioni di carico e scarico da terra sul veicolo e viceversa, purché non eseguite con mezzi o dispositivi meccanici, esclusi i danni alle cose trasportate od in consegna.

2. Rinuncia alla rivalsa dell'Assicuratore per somme pagate in conseguenza dell'inopponibilità al terzo di eccezioni previste dall'art. c.2. delle condizioni generali R.C.A..

La Società rinuncia al diritto di rivalsa nei confronti:

1) dell'Agenzia proprietaria e del Conducente del veicolo assicurato:

a. nel caso di danni alla persona causati ai terzi trasportati, se il trasporto è vietato o abusivo o, comunque, non conforme alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia;
b. nel caso di veicolo guidato da persona in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti quando il fatto sia stato sanzionato ai sensi degli artt.186 (Guida sotto l'influenza dell'alcool) e 187 (Guida sotto l'influenza di sostanze stupefacenti) D.L.n.285 del codice della strada, relativo regolamento e successive modifiche;
c. se il conducente è in possesso di patente scaduta per la quale sia già stato richiesto il rinnovo;
d. se il conducente è in possesso di patente scaduta per la quale abbia involontariamente omesso di provvedere al rinnovo.

Resta comunque inteso che, qualora la patente non venisse rinnovata entro 3 mesi dalla data del sinistro nel caso previsto al punto c. o 12 mesi dalla data di richiesta di rinnovo nel caso previsto al punto d., la società eserciterà il diritto di rivalsa nei confronti del conducente.

2) della sola Agenzia proprietaria del veicolo assicurato:

a. se il conducente non è abilitato a norma delle disposizioni in vigore.

La rinuncia alla rivalsa non è operante nel caso in cui l'Agenzia proprietaria fosse stata a conoscenza prima del sinistro delle cause che avrebbero determinato il diritto all'azione di rivalsa.

B - Condizioni speciali veicoli.

1. Bonus/Malus (autoveicoli).

La presente assicurazione è stipulata sulla forma "Bonus/Malus", che prevede riduzioni o maggiorazioni di premio, rispettivamente, in assenza od in presenza di sinistri nei "periodi di osservazione" quali definiti dagli articoli delle Condizioni Generali di Assicurazione.

Il valore offerto per il premio R.C.A. dalla Società assicuratrice dovrà tenere conto delle classi di merito relative ai veicoli elencati nella tabella allegata al presente Capitolato.

Il premio R.C.A. dovrà essere ricalcolato in base alla classe di merito di ciascun veicolo, alle stesse condizioni dell'offerta, secondo le classi di merito rilevate alla data della stipula del contratto.

Per gli anni successivi al primo, restando fisse le condizioni dell'offerta originaria, il premio sarà ricalcolato in base alle classi di merito rilevate alla data cui è riferita la valutazione.

2. Rimorchi

Per il rimorchio la garanzia vale esclusivamente per i danni a terzi derivanti dal un eventuale rimorchio in sosta, se staccato dalla motrice, per i danni derivanti per manovre a mano, nonché, sempre se staccato dalla motrice, per quelli derivanti da vizi di costruzione o da difetti di manutenzione.

Quando il rimorchio è in circolazione, agganciato al veicolo trainante, i danni causati ai terzi sono coperti dalla garanzia di responsabilità civile del veicolo trainante stesso.

ART 4) Infortuni del conducente ed estensioni di garanzia

L'assicurazione è prestata per infortuni che il guidatore (qualsiasi dipendente dell'Agenzia autorizzato) subisca in occasione della guida del veicolo identificato in polizza. L'assicurazione si intende operante dal momento in cui il guidatore sale a bordo, al momento in cui ne è disceso. La garanzia si intende valida anche per gli infortuni che il guidatore subisca mentre attende in caso di fermata del veicolo alle operazioni necessarie per la ripresa della marcia, intendendosi per tali anche le eventuali operazioni necessarie per il ripristino delle condizioni di marcia (p. es sostituzione pneumatici), ma con esclusione di operazioni che richiedano l'intervento di personale specializzato (meccanico, elettrauto, etc)

Sono compresi nell'assicurazione i seguenti rischi:

- infortuni sofferti in conseguenza di malore o in stato di incoscienza sempreché non determinati da abuso di alcolici o psicofarmaci oppure dall'uso di stupefacenti o allucinogeni;
- infortuni subiti a causa di imperizia, imprudenza o negligenza anche gravi:

- infortuni conseguenti ad atti compiuti dall'assicurato per dovere di solidarietà umana o per legittima difesa, nonché quelli subiti dallo stesso (sempreché involontariamente coinvolto) in occasione di tumulti popolari, aggressioni o atti violenti, anche se dovuti a movente politico, sociale o sindacale;
- le lesioni riportate in occasione di inspirazione di gas o vapori;
- l'annegamento a seguito di incidente occorso con il veicolo;
- gli infortuni derivanti da influenze termiche o atmosferiche, nonché quelli dovuti ad azione di fulmine o movimenti tellurici;
- gli infortuni derivanti dalla caduta di rocce, pietre, alberi e simili, nonché da valanghe;
- gli infortuni derivanti da eventi naturali i cui effetti sono obiettivamente constatabili nell'ambito ove è accaduto il sinistro: alluvioni, inondazioni, trombe d'aria, etc.

Sono esclusi dalla garanzia gli infortuni:

- derivanti da atti di guerra, insurrezioni, eruzioni vulcaniche;
- conseguenti direttamente dalla trasmutazione del nucleo dell'atomo o da radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
- derivanti all'assicurato per effetto di ubriachezza o quelli sofferti in conseguenza di proprie azioni delittuose o di partecipazione ad imprese temerarie;
- derivanti da atti di terrorismo e/o sabotaggio perpetrato con armi o ordigni nucleari, batteriologici e chimici.

ART. 5) Massimali di garanzia.

I massimali fissano le somme sino a concorrenza delle quali la Compagnia presta l'assicurazione.

Nelle assicurazioni a massimale unico la somma relativa rappresenta il limite fino al quale la Compagnia è obbligata per ogni sinistro, qualunque sia il numero delle persone decedute, ferite o danneggiate in cose od animali di loro proprietà.

La presente assicurazione è prestata a massimale unico di **€ 2.100.000,00 (diconsi Euro duemilioni-centomila/00)** per tutti i veicoli, qualunque sia il numero delle persone decedute, ferite o danneggiate in cose od animali di loro proprietà.

ART. 6) Assistenza legale

In caso di sinistro, la Compagnia si obbliga a fornire l'assistenza legale nell'ipotesi in cui si instauri un contenzioso giuridico.

Il legale della Compagnia potrà essere affiancato dai legali del contraente a discrezione di quest'ultimo.

ART. 7) Assistenza stradale.

La garanzia si attiva quando l'utilizzo del veicolo assicurato è reso impossibile da un guasto, incidente, incendio, furto o rapina (anche se solo tentati o parziali).

Sono richiesti i seguenti servizi:

- soccorso stradale: invio del mezzo di soccorso per trainare il veicolo al punto di assistenza della casa costruttrice più vicino o ad un'officina indicata dall'Agenzia. Le relative spese rimangono a carico della Società assicuratrice fino a un massimo di 200 euro. La prestazione è erogata anche in caso di mancanza di carburante, foratura di pneumatico, perdita/rottura/furto delle chiavi di accensione;
- recupero del veicolo fuori strada nel caso in cui un incidente l'abbia fatto fuoriuscire dalla sede stradale e sia impossibilitato a ritornarvi senza un intervento esterno. Anche in questo caso, il limite massimo di spesa a carico della Compagnia Assicurativa è di 200 euro.

In caso di sinistro, per richiedere uno dei servizi appena descritti dovrà essere possibile contattare telefonicamente una Centrale Operativa, in funzione 24 ore su 24.

Esclusioni della garanzia

I servizi di assistenza non saranno forniti se il sinistro è causato:

- da dolo, da abuso di alcolici o psicofarmaci da parte del conducente;
- da calamità naturali, guerre, sollevamenti popolari o scioperi.

ART. 8) Contrassegni di Assicurazione.

La Compagnia, aggiudicataria della gara, si impegna a consegnare al Contraente i certificati di assicurazione e i relativi contrassegni in data antecedente al *quattro novembre* di ciascun anno.

SEZIONE II
CONDIZIONI CHE REGOLANO LE ASSICURAZIONI
INCENDIO, FURTO E "KASKO"

ART. 9) Oggetto dell'assicurazione.

A) Incendio.

La Compagnia si obbliga, nei limiti ed alle condizioni che seguono, a risarcire al Contraente i danni materiali e diretti arrecati ai veicoli indicati nell'apposito elenco o parti di essi (compresi gli accessori, le parti di ricambio e quant'altro costituisce la normale dotazione del veicolo) in conseguenza di incendio, qualunque ne sia la causa, salve le eccezioni indicate negli articoli successivi.

B) Furto e rapina.

La Compagnia si obbliga, nei limiti ed alle condizioni che seguono a risarcire al Contraente i danni materiali e diretti arrecati ai veicoli indicati nell'apposito elenco o parti di essi (compresi gli accessori, le parti di ricambio e quant'altro costituisce la normale dotazione del veicolo) in conseguenza del furto (totale o parziale) e della rapina consumati o tentati.

C) KASKO.

La Compagnia si obbliga, nei limiti ed alle condizioni che seguono, a risarcire al Contraente i danni materiali e diretti arrecati ai veicoli indicati nell'apposito elenco o parti di essi (compresi gli accessori, le parti di ricambio e

quant'altro costituisce la normale dotazione del veicolo) in conseguenza di collisione con altri veicoli, ribaltamento, urto contro ostacoli fissi o in movimento e uscita di strada, sia asfaltata che sterrata.

ART. 10) Rischi nell'assicurazione incendio.

A - Inclusi.

a) Sono parificati ai danni da incendio quelli materiali e diretti, prodotti ai veicoli assicurati da:

- fulmine, scoppio (anche del serbatoio o dell'impianto di alimentazione), autocombustione, caduta aerei;
- esplosione verificatasi in relazione all'attività dichiarata in polizza;
- guasti arrecati dal Contraente o da terzi (oltre a quelli per ordine dell'Autorità) allo scopo di impedire o arrestare l'incendio;
- altri danni cagionati da altri eventi garantiti con la presente polizza;

b) Sono inclusi nella garanzia:

- gli impianti;
- i dispositivi vari ed eventuali attrezzature inerenti l'uso cui il veicolo è destinato;
- gli eventuali dispositivi di bordo installati sui veicoli identificati dal Contraente;
- i danni che il Contraente fosse tenuto a pagare a titolo di risarcimento per il ricorso di terzi a seguito di incendio - a norma degli artt. 2043 e ss. del C.C. fino alla concorrenza del massimale per R.C.A.;

c) Le garanzie prestate si intendono operanti anche quando il danno risarcibile a termini di polizza viene cagionato ai veicoli assicurati da veicoli non di proprietà della Contraente, che si trovino a qualsiasi titolo nell'ambito dei recinti o dei depositi di proprietà e/o gestiti dalla Contraente.

d) Sono inclusi inoltre i danni verificatisi in conseguenza di atti di vandalismo, terrorismo, tumulti popolari e sommosse, scioperi, sabotaggio, caduta di sassi ed alberi, grandine, pressione della neve (compresa la caduta di neve da cornicioni, balconi, tetti o simili), slavine, frane, trombe d'aria, uragani, inondazioni, alluvioni ed allagamenti.

B - Esclusi.

Sono esclusi dalla garanzia i danni prodotti da incendio ed esplosione:

a) verificatisi in occasione di atti di guerra, di insurrezione, di occupazione militare, di invasione, salvo che il Contraente provi che il sinistro non ebbe alcun rapporto con tali eventi;

b) verificatisi in occasione di esplosioni o di emanazioni di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo, come pure in occasione di radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche, salvo che il Contraente provi che il sinistro non ebbe alcun rapporto con tali eventi;

c) determinati od agevolati da dolo del Contraente (art. 1990 I° c. del Codice Civile); le garanzie prestate si intendono invece operanti anche quando il danno risarcibile a termini di polizza è stato determinato od agevolato da dolo di dipendenti o collaboratori anche occasionali del Contraente, salvo il diritto di rivalsa della Compagnia sui suddetti.

ART. 11) Rischi nell'assicurazione furto e rapina.

Sono compresi in garanzia:

a) i danni prodotti ai veicoli nell'esecuzione ed in conseguenza di furto o di rapina, consumati o tentati;

b) i danni conseguenti al furto, rapina o vandalismo consumato o tentato di accessori audiovisivi quali apparecchi radio, telefoni, navigatori satellitari, registratori e simili, ancorché effettuati senza effrazione del veicolo;

c) i danni determinati o agevolati da dolo delle persone del fatto delle quali il Contraente deve rispondere a norma di legge (Art. 1900 III comma C.C.);

ART. 12) Rottura cristalli.

Sono compresi in garanzia il rimborso delle spese sostenute dall'Assicurato per la sostituzione di parabrezza, lunotto posteriore, cristalli laterali e tetto apribile del veicolo assicurato, in conseguenza della rottura degli stessi, sia per urto che per atti vandalici, o per qualsiasi altra causa.

E' esclusa qualsiasi franchigia.

ART. 13) Rischi nella assicurazione "KASKO".

Sono compresi in garanzia i danni prodotti ai veicoli assicurati in conseguenza di collisione con altri veicoli, ribaltamento, urto contro ostacoli fissi o in movimento e uscita di strada, sia asfaltata che sterrata. caduta di oggetti o materiali

ART. 14) Condizioni e massimali per le assicurazioni incendio, furto, KASKO.

A - Condizioni.

Tutte le autovetture, ed i mezzi riportati nell'elenco allegato al presente capitolato sono assicurate R.C.A..

Sono assicurati contro il rischio di Incendio, di Furto e di danni accidentali (Kasko), quei mezzi a tal fine individuati nel predetto elenco.

Nell'elenco allegato, sono inoltre indicati i mezzi agricoli assicurati.

B - Massimali Incendio, furto e "KASKO"

Si assume come massimale il valore commerciale dei veicoli comprensivo di I.V.A. indicato nell'apposito elenco.

Si precisa che i valori riportati in elenco per i singoli veicoli sono puramente indicativi, per cui in caso di sinistro si dovrà tener conto dell'eventuale maggiore o minore valore commerciale al momento del sinistro medesimo.

Per quel che attiene all'assicurazione "KASKO", in caso di danno:

- TOTALE, la Compagnia rimborserà, nei limiti del capitale assicurato, il valore commerciale del veicolo al momento del sinistro, detratto il valore di recupero;
- PARZIALE, la Compagnia rimborserà, nei limiti del capitale assicurato:
  - nel primo anno di immatricolazione, senza tener conto del degrado d'uso, le spese sostenute per riparare o sostituire le parti danneggiate o distrutte;
  - negli anni successivi, tali spese verranno comunque rimborsate senza applicazione sui pezzi e parti da sostituire di alcuna franchigia; l'indennizzo complessivo non può comunque superare il valore commerciale del veicolo al momento del sinistro, rilevato dalla rivista QUATTRORUOTE.

ART. 15) Estensione territoriale delle garanzie.

Le garanzie sono operanti quando i veicoli si trovino in qualunque condizione (nei depositi, all'aperto, fermi, in circolazione, in riparazione, etc.) entro gli stessi confini territoriali della garanzia di R.C.A. (Repubblica Italiana, Città del Vaticano, Repubblica di S. Marino e stati previsti nella cosiddetta "carta verde").

ART. 16) Elementi per il calcolo del premio.

Il premio imponibile annuo è determinato, per le assicurazioni incendio, furto e "KASKO", per tutto il periodo contrattuale, in misura promille, sulla base del valore complessivo dei veicoli risultanti dall'apposito elenco.

ART. 17) Comunicazione annuale delle somme da assicurare.

L'assicurazione ha per base un libro matricola nel quale vanno iscritti i veicoli in dotazione al contraente all'atto della stipulazione della polizza e successivamente.

Le somme da assicurare per ciascun veicolo per il primo anno di efficacia del rapporto devono desumersi dall'apposito elenco allegato.

Per ogni anno di contratto successivo al primo, e nell'ipotesi di un eventuale rinnovo, le somme da assicurare per ciascun veicolo verranno comunicate dalla Contraente con un preavviso di almeno 30 giorni prima della scadenza del periodo assicurativo.

ART. 18) Ispezione ai veicoli assicurati.

La Compagnia ha il diritto di visionare i veicoli assicurati ed in tale circostanza il Contraente ha l'obbligo di fornire tutte le indicazioni ed informazioni richieste.

ART. 19) Obbligo e spese di salvataggio.

Appena avvenuto un sinistro, il Contraente ha l'obbligo di adoperarsi nel modo più efficace per impedirne o arrestarne lo sviluppo, salvare le cose assicurate e sorvegliare la loro conservazione, allo scopo di limitare il danno.

Le spese fatte a questo scopo dal Contraente sono a carico della Compagnia in proporzione del valore assicurato rispetto a quello che la cosa aveva al momento del sinistro, anche se il loro ammontare unitamente a quello del danno, supera la somma assicurata o anche se non si è raggiunto lo scopo, salvo che la Compagnia dimostri che tali spese sono state fatte sconsideratamente.

ART. 20) Denuncia del sinistro.

In caso di sinistro il Contraente deve:

a) entro trenta giorni dal sinistro o dal momento in cui ne è venuto a conoscenza, darne avviso al recapito che la Compagnia avrà indicato.

b) nel caso in cui il sinistro sia dovuto a reato, al più presto farne denuncia regolare e circostanziata ai Carabinieri o agli Ufficiali o Agenti di Polizia Giudiziaria del luogo. In ogni caso tale dichiarazione dovrà

precisare: il momento presumibile dell'inizio del sinistro, la durata, le cause note o presunte, i mezzi adoperati per arrestarne il progresso, l'entità almeno approssimativa del danno che ne è derivato.

c) trasmettere una copia di questa al recapito della Compagnia accompagnandola con una descrizione del danno subito.

ART. 21) Inadempimento dell'obbligo di salvataggio.

Se il personale addetto ai mezzi, dolosamente, non adempie l'obbligo del salvataggio sancito dall'art. 18 il Contraente non perde il diritto al risarcimento, salvo la facoltà di rivalsa della Compagnia nei confronti dell'addetto.

ART. 22) Conservazione delle tracce del sinistro.

Il Contraente è obbligato a conservare le tracce del sinistro ed il veicolo danneggiato fino al momento del sopralluogo del perito incaricato dalla Compagnia per la valutazione del danno e comunque non oltre trenta giorni dalla data di invio della denuncia di sinistro alla Compagnia stessa.

ART. 23) Determinazione dei danni risarcibili.

Il danno viene calcolato in base al costo delle riparazioni al momento del sinistro con l'avvertenza che:

a) non sono indennizzabili le spese per modificazioni, aggiunte o migliorie apportate al veicolo in occasione della riparazione, nonché le spese di custodia se superiori ai 60 giorni e da mancato godimento o uso od altri eventuali pregiudizi anche fiscali;

b) non sono indennizzabili le spese di immatricolazione o reimmatricolazione del veicolo;

c) l'indennizzo comprenderà anche l'IVA.

ART. 24) Assicurazione parziale.

Se dalle stime fatte risulta che il valore del veicolo danneggiato eccedeva, al momento del sinistro, la somma assicurata, il Contraente sopporta la parte proporzionale di danno relativamente alla quale è risultata l'eccedenza.

ART. 25) Pagamento dell'indennizzo.

Il pagamento dell'indennizzo è eseguito dalla Compagnia al Contraente con le modalità di dettaglio che verranno comunicate immediatamente dopo la sottoscrizione dell'atto di liquidazione o il ricevimento della comunicazione della decisione del foro competente in caso di controversia.

ART. 26) Recupero del veicolo rubato.

Limitatamente alla garanzia furto il Contraente è tenuto, non appena abbia avuto notizia del recupero del veicolo rubato e/o rapinato o di parti di esso, ad informare subito la Compagnia. Il valore del recupero, realizzato prima del pagamento dell'indennizzo, sarà computato in detrazione dell'indennizzo stesso. Quando fosse recuperato

dopo il pagamento, il valore di recupero spetterà alla Compagnia se questa ha pagato integralmente; se invece l'indennizzo fosse stato parziale, il recupero è ripartito fra le parti in proporzione del danno sopportato.

ART. 27) Scoperti e/o franchigie.

Non sono ammessi scoperti o franchigie di alcun genere.

SEZIONE III
MACCHINE AGRICOLE

ART. 28) Oggetto dell'assicurazione.

Il contraente intende stipulare una Polizza Assicurativa per la copertura dei rischi RCT, RCD, incendio, furto derivanti dalla circolazione e dall'uso delle proprie macchine agricole.

Le macchine che il contraente intende assicurare sono indicate nell'elenco allegato, nel quale è specificato anche il valore attribuito a ciascun mezzo.

La polizza deve prevedere l'inclusione e l'esclusione, in qualunque momento, delle macchine agricole che l'Agenzia dovesse acquisire o escludere in corso d'anno.

SEZIONE IV
NORMATIVA CONTRATTUALE COMUNE ALLE SEZIONI I, II e III

ART. 29) Assicurazione in base a libro matricola - revisione prezzi

L'Assicurazione ha per base un libro matricola nel quale sono iscritti i veicoli da coprire inizialmente e successivamente, purché intestati al P.R.A. allo stesso Contraente.

Per i veicoli che venissero inclusi in garanzia nel corso dell'annualità assicurativa, il premio sarà determinato alle stesse condizioni e tassi praticati all'atto della stipula della Polizza oggetto della presente gara.

Le esclusioni di veicoli sono ammesse solo in conseguenza di vendita, o distruzione, o demolizione di essi disposte dai competenti organi dell'Agenzia o esportazione definitiva, e dovranno essere accompagnate dalla restituzione dei relativi certificati e contrassegni.

Per le inclusioni e le esclusioni la garanzia ha effetto o cessa dalle ore 24 del giorno di ricevimento della pec con cui sono state notificate.

Il premio di ciascun veicolo è calcolato in ragione di 1/360 esclusi i diritti di frazionamento e maggiorato delle imposte per ogni giornata di garanzia.

L'impresa rinuncia a richiedere l'adeguamento del premio dell'assicurazione per l'intera durata del contratto se non nei casi di aumento previsto per legge e/o in ragione di normative fiscali, per le quali il Contraente è tenuto a pagare la differenza di premio dovuta per il periodo trascorso, al quale la regolazione si riferisce.

La differenza di premio risultante dalla regolazione, in caso di inclusioni, esclusioni, o variazioni di valore dei mezzi, ovvero il maggior premio dovuto dal Contraente sulla rata successiva, verranno versate contestualmente a quest'ultima.
In caso di diminuzione, la Compagnia restituirà la parte di premio netto riscosso in più.
Nel caso di dichiarazioni inesatte sui dati identificativi dei veicoli assicurati, la Compagnia riconoscerà la piena validità dell'assicurazione, salvo il diritto agli eventuali conguagli del premio.

ART. 30) Pagamento del Premio.

L'Assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza.
Il Contraente corrisponderà il premio ad annualità anticipate.
La liquidazione del premio verrà effettuata dietro presentazione di:

- polizze distinte, dalle quali risulti il premio globale da liquidare, e la sua ripartizione per R.C. auto, incendio, furto e "KASKO";
- elenco di tutti i mezzi in garanzia, con il costo dettagliato, per ciascuno di essi, di R.C. (con l'indicazione della rispettiva classe di merito), incendio, furto e "KASKO";

Se alla scadenza convenuta non venisse pagato il premio, la garanzia per responsabilità civile autoveicoli non resta comunque sospesa.
Resta comunque salvo il diritto della Compagnia agli interessi per ritardato pagamento, nella misura legale, con decorrenza dalle scadenze convenute.
Trascorsi novanta giorni da quello della scadenza del premio la Compagnia ha il diritto di dichiarare con lettera raccomandata la risoluzione del contratto, fermo il diritto al pagamento della quota di premio corrispondente al periodo intercorrente fra la scadenza e la data della risoluzione.
La risoluzione intimata come da comma che precede avrà effetto, quanto alla garanzia per responsabilità civile autoveicoli, trascorsi novanta giorni da quello di ricezione della lettera raccomandata della Compagnia.

ART. 31) Forma delle comunicazioni fra Contraente e Impresa.

Tutte le comunicazioni alle quali il Contraente è tenuto devono essere fatte esclusivamente con posta elettronica certificata (pec) al recapito indicato dalla compagnia.
Analoga procedura sarà adotta dalla Compagnia nei confronti del Contraente.
Tutte le comunicazioni inviate al Contraente, ivi comprese quelle del Perito ed i moduli per la cessione del credito alle Officine esecutrici degli interventi, dovranno essere sottoscritte con firma digitale (Pades) da tutte le parti in causa e trasmesse all'indirizzo pec *protocollo.agenzia.laore@legalmail.it*

ART. 32) Dichiarazioni inesatte del contraente.

La compagnia presta la garanzia e determina il premio sulla base delle dichiarazioni del Contraente.
L'omissione della dichiarazione da parte del Contraente di una circostanza eventualmente aggravante il rischio, così come le incomplete od inesatte dichiarazioni all'atto della stipulazione della presente polizza o durante il corso della stessa, non pregiudica il diritto al risarcimento dei danni, sempreché tali omissioni o inesatte

dichiarazioni siano avvenute in buona fede con l'intesa che il Contraente avrà l'obbligo di corrispondere alla Compagnia il maggior premio proporzionale al maggior rischio che ne deriva con decorrenza dal momento in cui la circostanza aggravante si è verificata.
Le dichiarazioni inesatte e le omissioni fatte con dolo possono comportare o il mancato pagamento del danno o un pagamento ridotto, nonché l'annullamento dell'assicurazione ai sensi dell'art.1892 C.C.

ART. 33) Controversie.
In difetto di accordo per la liquidazione di un danno, si rinvia la risoluzione della controversia al foro di Cagliari.

ART. 34) Rinvio alle norme di legge.
Per tutto quanto non espressamente regolato dalle condizioni contrattuali valgono le norme di legge.

ART. 35) Durata dell'Assicurazione.
L'Assicurazione, subordinatamente ai pagamenti dei premi annui, ha decorrenza dalle ore 24 del 04.11.2018 e cessa alle ore 24 del 04.11.2020.

ART. 36) Coassicurazione.
Qualora l'assicurazione fosse divisa per quote fra diverse Compagnie Coassicuratrici, in caso di sinistro, in deroga all'art. 96 delle Condizioni Generali di assicurazione, la Compagnia Delegataria liquiderà all'assicurato quanto ad esso dovuto, non intendendo l'assicurato stesso avere risarcimenti per quota.
La Compagnia Delegataria dovrà dimostrare nelle forme di legge di avere ricevuto mandato dalle Coassicuratrici a firmare anche in loro nome e per loro conto.
Pertanto la firma apposta dalla Direzione della Compagnia Delegataria sul documento di assicurazione, lo rende ad ogni effetto valido anche per le quote delle Coassicuratrici.
Il dettaglio dei capitali assicurati, dei premi, degli accessori e imposte spettanti a ciascuna coassicurazione, risulta dall'apposito prospetto che verrà esibito dalla aggiudicataria.

ART. 37) Centro liquidazione danni.
L'Impresa partecipante alla procedura di cui trattasi, dovrà avere un centro liquidazione danni in Cagliari, coincidente con il recapito in Cagliari segnalato dall'Impresa.

ART. 38) Mezzi da Assicurare.
I veicoli e i mezzi da assicurare ricompresi nelle Sezioni I , II e III sono quelli indicati nell'elenco allegato al presente capitolato nel seguito.

DOTAZIONE PARCO AUTO DELL'AGENZIA LAORE SARDEGNA									
AUTO	TARGA	ANNO IMMATRICOLAZIONE	SEDE	C.F.	VALORE	R.C.A.	F.I. e cristalli	KASKO	CATEGORIA AUTOVEICOLO
UNO	AA729XR	1994	GHILARZA	12	s.v.	1			M 1
UNO	AA743XR	1994	SAN SPERATE	12	s.v.	1			M 1
PUNTO	AA746XR	1994	TORTOLI'	13	s.v.	1			M 1
PANDA 4X4	AJ791AM	1996	PULA	13	s.v.	1			M 1
PANDA 4X4	AJ794AM	1996	IGLESIAS	13	s.v.	1			M 1
PANDA 4X4	AJ795AM	1996	JERZU	13	s.v.	1			M 1
PANDA	AJ797AM	1996	CUGLIERI	12	s.v.	1			M 1
PANDA	AJ803AM	1996	QUARTU S.E.	12	s.v.	1			M 1
PANDA	AM215HN	1996	OZIERI	12	s.v.	1			M 1
PANDA	AM218HN	1996	OZIERI	12	s.v.	1			M 1
PANDA	AM350HN	1996	SANLURI	12	s.v.	1			M 1
PANDA	AM352HN	1996	MACOMER	12	s.v.	1			M 1
PANDA	AM521HN	1996	CAGLIARI	12	s.v.	1			M 1
PANDA	AM667HN	1996	SIAMAGGIORE	12	s.v.	1			M 1
PANDA	AM670HN	1996	SANLURI	12	s.v.	1			M 1
PANDA	AM953HN	1996	QUARTU S.E.	12	s.v.	1			M 1
PANDA	AM954HN	1996	QUARTU S.E.	12	s.v.	1			M 1
PANDA	AM955HN	1996	SINNAI	12	s.v.	1			M 1
PANDA	AP117RT	1997	OLBIA	12	s.v.	1			M 1
PANDA	AP301SF	1997	VALLEDORIA	12	s.v.	1			M 1
PANDA	AP302SF	1997	SASSARI	12	s.v.	1			M 1
PANDA	AP304SF	1997	BOSA	12	s.v.	1			M 1
PANDA	AP308SF	1996	ALES	12	s.v.	1			M 1
PANDA	AP754SB	1997	ASSEMINI	12	s.v.	1			M 1
PANDA	AP757RW	1997	OLBIA	12	s.v.	1			M 1
PANDA	AP763RW	1997	ARBOREA	12	s.v.	1			M 1
PANDA	AP767RW	1997	OLBIA	12	s.v.	1			M 1
PANDA	AP862SE	1997	SANLURI	12	s.v.	1			M 1
PANDA	AP863SE	1997	ISILI	12	s.v.	1			M 1
PANDA	AP865SE	1997	MURAVERA	12	s.v.	1			M 1
PANDA	AP866SE	1997	SANTA GIUSTA	12	s.v.	1			M 1
***TERRATRAC**	**AX438X**	**2004**	CAGLIARI	**20**	**10.000**	**1**	**1**		**mezzo agricolo**
PANDA	AZ461SD	1998	SESTU	12	s.v.	1			M 1
PANDA	AZ462SD	1998	GUSPINI	12	s.v.	1			M 1
PANDA	AZ464SD	1998	SUELLI	12	s.v.	1			M 1
PANDA	AZ467SD	1998	THIESI	12	s.v.	1			M 1
PUNTO	AZ469SD	2002	TEMPIO	13	s.v.	1			M 1
PANDA	AZ470SD	1998	DECIMOPUTZU	12	s.v.	1			M 1
PANDA	AZ473SD	1998	GUSPINI	13	s.v.	1			M 1
PUNTO	BE255RJ	1999	ISILI	14	s.v.	1			M 1

AUTO	TARGA	ANNO IMMATRICOLAZIONE	SEDE	C.F.	VALORE	R.C.A.	F.I. e cristalli	KASKO	CATEGORIA AUTOVEICOLO
PUNTO	BE256RJ	1999	JERZU	14	**s.v.**	**1**			**M 1**
PUNTO	BE257RJ	1999	CAGLIARI	14	**s.v.**	1			**M 1**
PUNTO	BE258RJ	1999	OLBIA	14	**s.v.**	**1**			**M 1**
*FIORINO	BE261RJ	1999	OLBIA	18	**s.v.**	**1**			**M 1**
PUNTO	BN207EL	2000	VALLEDORIA	14	**s.v.**	**1**			**M 1**
PUNTO	BN209EL	2000	CAGLIARI	14	**s.v.**	**1**			**M 1**
PUNTO	BN214EL	2000	PULA	14	**s.v.**	**1**			**M 1**
PANDA 4X4	BP347RX	2000	GAVOI	13	**s.v.**	**1**			**M 1**
PANDA 4X4	BP348RX	2000	TORTOLI'	13	**s.v.**	**1**			**M 1**
*LAND ROVER	CA570008	1989	MURAVERA	23	**s.v.**	**1**			**M 1**
PANDA 4X4	CD000PK	2002	ITTIRI	14	**s.v.**	**1**			**M 1**
PANDA 4X4	CD002PK	2002	**JERZU**	14	**s.v.**	**1**			**M 1**
PANDA 4X4	CD005PK	2002	GIBA	14	**s.v.**	**1**			**M 1**
PUNTO	CD926PJ	2002	SASSARI	14	**s.v.**	**1**			**M 1**
PUNTO	CD931PJ	2002	ALGHERO	14	**s.v.**	**1**			**M 1**
PUNTO	CD935PJ	2002	BOSA	14	**s.v.**	**1**			**M 1**
PUNTO	CD939PJ	2002	SANLURI	14	**s.v.**	**1**			**M 1**
PUNTO	CD941PJ	2002	SUELLI	14	**s.v.**	**1**			**M 1**
PUNTO	CD943PJ	2002	ASSEMINI	14	**s.v.**	**1**			**M 1**
PUNTO	CD944PJ	1997	ISILI	14	**s.v.**	**1**			**M 1**
PANDA 4X4	CD956PJ	2002	SASSARI	14	**s.v.**	**1**			**M 1**
PANDA 4X4	CD993PJ	2002	OZIERI	14	**s.v.**	**1**			**M 1**
PANDA 4X4	CD994PJ	2002	VALLEDORIA	14	**s.v.**	**1**			**M 1**
PANDA 4X4	CD995PJ	2002	OLBIA	14	**s.v.**	**1**			**M 1**
PANDA 4X4	CD996PJ	2002	NUORO	14	**s.v.**	**1**			**M 1**
PANDA 4X4	CD999PJ	2002	SORGONO	14	**s.v.**	**1**			**M 1**
STILO	CE132XS	2003	SASSARI	17	**s.v.**	**1**			**M 1**
STILO	CE138XS	2003	SASSARI	17	**s.v.**	**1**			**M 1**
CAMION+GRU	**CE816HK**	**2003**	CAGLIARI	**49**	**30000**	1	**1**		**N 3**
*SCUDO	ED153CR	2010	CAGLIARI	17	3.000	**1**	**1**		**N 1**
*SCUDO	ED154CR	2010	CAGLIARI	17	3.000	**1**	**1**		**N 1**
*DUCATO	ED436AG	2010	CAGLIARI	26	8.000	**1**	**1**		**N 1**
TRANSIT	EH360XA	2011	ASSEMINI	21	4.000	**1**	**1**	**1**	**N 1**
TRANSIT	EH363XA	2011	SIAMAGGIORE	21	4.000	**1**	**1**	**1**	**N 1**
TRANSIT	EH365XA	2011	SASSARI	21	4.000	**1**	**1**	**1**	**N 1**
PANDA	EM176TR	2016	NUORO	15	9.000	**1**	**1**	**1**	**N 1**
PANDA	EM177TR	2016	SORGONO	15	9.000	**1**	**1**	**1**	**N 1**
PANDA	EM178TR	2016	JERZU	15	9.000	**1**	**1**	**1**	**N 1**
PANDA	EM179TR	2016	PULA	15	9.000	**1**	**1**	**1**	**N 1**
PANDA	EM180TR	2016	SASSARI	15	9.000	**1**	**1**	**1**	**N 1**
PANDA	EM181TR	2016	ASSEMINI	15	9.000	**1**	**1**	**1**	**N 1**
PANDA	EM182TR	2016	GAVOI	15	9.000	**1**	**1**	**1**	**N 1**

AUTO	TARGA	ANNO IMMATRICOLAZIONE	SEDE	C.F.	VALORE	R.C.A.	F.I. e cristalli	KASKO	CATEGORIA AUTOVEICOLO
PANDA	EM183TR	2016	SINNAI	15	9.000	1	1	1	N 1
PANDA	EM184TR	2016	ITTIRI	15	9.000	1	1	1	N 1
PANDA	EM185TR	2016	ALGHERO	15	9.000	1	1	1	N 1
PANDA	EM186TR	2016	SASSARI	15	9.000	1	1	1	N 1
PANDA	EM187TR	2016	VALLEDORIA	15	9.000	1	1	1	N 1
NISSAN	FA168TJ	2015	CAGLIARI	23	18.000	1	1	1	N 1
NISSAN	FA169TJ	2015	CAGLIARI	23	18.000	1	1	1	N 1
DACIA	FA332MN	2015	ITTIRI	16	6.000	1	1	1	N 1
DACIA	FA333MN	2015	TEMPIO	16	6.000	1	1	1	N 1
DACIA	FA334MN	2015	ASSEMINI	16	6.000	1	1	1	N 1
DACIA	FA335MN	2015	SINNAI	16	6.000	1	1	1	N 1
DACIA	FA336MN	2015	GAVOI	16	6.000	1	1	1	N 1
DACIA	FA337MN	2015	LACONI	16	6.000	1	1	1	N 1
DACIA	FA338MN	2015	IGLESIAS	16	6.000	1	1	1	N 1
DACIA	FA339MN	2015	OROSEI	16	6.000	1	1	1	N 1
DACIA	FA340MN	2015	NUORO	16	6.000	1	1	1	N 1
DACIA	FA341MN	2015	OLBIA	16	6.000	1	1	1	N 1
DACIA	FA342MN	2015	SUELLI	16	6.000	1	1	1	N 1
DACIA	FA343MN	2015	SASSARI	16	6.000	1	1	1	N 1
DACIA	FA344MN	2015	TORTOLI'	16	6.000	1	1	1	N 1
DACIA	FA345MN	2015	SANLURI	16	6.000	1	1	1	N 1
DACIA	FA346MN	2015	THIESI	16	6.000	1	1	1	N 1
DACIA	FA347MN	2015	CUGLIERI	16	6.000	1	1	1	N 1
DACIA	FA348MN	2015	ALGHERO	16	6.000	1	1	1	N 1
DACIA	FA349MN	2015	SINISCOLA	16	6.000	1	1	1	N 1
DACIA	FA350MN	2015	BONO	16	6.000	1	1	1	N 1
DACIA	FA351MN	2015	PULA	16	6.000	1	1	1	N 1
DACIA	FA352MN	2015	SESTU	16	6.000	1	1	1	N 1
DACIA	FA353MN	2015	MURAVERA	16	6.000	1	1	1	N 1
DACIA	FA354MN	2015	ISILI	16	6.000	1	1	1	N 1
DACIA	FA355MN	2015	ALGHERO	16	6.000	1	1	1	N 1
DACIA	FA356MN	2015	MACOMER	16	6.000	1	1	1	N 1
DACIA	FA357MN	2015	GIBA	16	6.000	1	1	1	N 1
DACIA	FA358MN	2015	GUSPINI	16	6.000	1	1	1	N 1
DACIA	FA359MN	2015	JERZU	16	6.000	1	1	1	N 1
DACIA	FA360MN	2015	SIAMAGGIORE	16	6.000	1	1	1	N 1
DACIA	FA361MN	2015	CAGLIARI	16	6.000	1	1	1	N 1
DACIA	FA362MN	2015	SANTA GIUSTA	16	6.000	1	1	1	N 1
DACIA	FA363MN	2015	ARBOREA	16	6.000	1	1	1	N 1
DACIA	FA364MN	2015	SASSARI	16	6.000	1	1	1	N 1
DACIA	FA365MN	2015	CAGLIARI	16	6.000	1	1	1	N 1
DACIA	FA366MN	2015	NUORO	16	6.000	1	1	1	N 1
DACIA	FA367MN	2015	SIAMAGGIORE	16	6.000	1	1	1	N 1

AUTO	TARGA	ANNO IMMATRICOLAZIONE	SEDE	C.F.	VALORE	R.C.A.	F.I. e cristalli	KASKO	CATEGORIA AUTOVEICOLO
DACIA	FA368MN	2015	OZIERI	16	6.000	1	1	1	N 1
DACIA	FA369MN	2015	GHILARZA	16	6.000	1	1	1	N 1
DACIA	FA370MN	2015	VALLEDORIA	16	6.000	1	1	1	N 1
DACIA	FA371MN	2015	SANLURI	16	6.000	1	1	1	N 1
DOBLO'	FH102YD	2017	SINISCOLA	17	12.000	1	1	1	N 1
CLIO	FJ534WS	2017	LACONI	16	9.000	1	1	1	N 1
CLIO	FJ535WS	2017	ARBOREA	16	9.000	1	1	1	N 1
CLIO	FJ536WS	2017	ALGHERO	16	9.000	1	1	1	N 1
CLIO	FJ537WS	2017	OROSEI	16	9.000	1	1	1	N 1
CLIO	FJ538WS	2017	NUORO	16	9.000	1	1	1	N 1
CLIO	FJ539WS	2017	NUORO	16	9.000	1	1	1	N 1
CLIO	FJ540WS	2017	SASSARI	16	9.000	1	1	1	N 1
CLIO	FJ541WS	2017	SASSARI	16	9.000	1	1	1	N 1
CLIO	FJ542WS	2017	SANTA GIUSTA	16	9.000	1	1	1	N 1
CLIO	FJ543WS	2017	SAN SPERATE	16	9.000	1	1	1	N 1
CLIO	FJ544WS	2017	SASSARI	16	9.000	1	1	1	N 1
CLIO	FJ545WS	2017	SASSARI	16	9.000	1	1	1	N 1
CLIO	FJ546WS	2017	TEMPIO	16	9.000	1	1	1	N 1
CLIO	FJ547WS	2017	ALGHERO	16	9.000	1	1	1	N 1
CLIO	FK066JK	2017	CAGLIARI	16	9.000	1	1	1	N 1
DOBLO'	FK317AF	2017	ASSEMINI	17	12.000	1	1	1	M 1
PUNTO 5P	FP371GS	2018	GUSPINI	15	12.000	1	1	1	M 1
PUNTO 5P	FP372GS	2018	NUORO	15	12.000	1	1	1	M 1
PUNTO 5P	FP373GS	2018	MACOMER	15	12.000	1	1	1	M 1
PUNTO 5P	FP374GS	2018	OLBIA	15	12.000	1	1	1	M 1
PUNTO 5P	FP375GS	2018	ALGHERO	15	12.000	1	1	1	M 1
PUNTO 5P	FP376GS	2018	SASSARI	15	12.000	1	1	1	M 1
PUNTO 5P	FP377GS	2018	SORGONO	15	12.000	1	1	1	M 1
PUNTO 5P	FP378GS	2018	GIBA	15	12.000	1	1	1	M 1
PUNTO 5P	FP379GS	2018	OROSEI	15	12.000	1	1	1	M 1
PUNTO 5P	FP380GS	2018	SINNAI	15	12.000	1	1	1	M 1
PUNTO 5P	FP383GS	2018	CUGLIERI	15	12.000	1	1	1	M 1
PUNTO 5P	FP384GS	2018	SUELLI	15	12.000	1	1	1	M 1
PUNTO 5P	FP385GS	2018	TORTOLI'	15	12.000	1	1	1	M 1
PUNTO 5P	FP386GS	2018	SIAMAGGIORE	15	12.000	1	1	1	M 1
PUNTO 5P	FP387GS	2018	CAGLIARI	15	12.000	1	1	1	M 1
PUNTO 5P	FP388GS	2018	CAGLIARI	15	12.000	1	1	1	M 1
PUNTO 5P	FP390GS	2018	SANTA GIUSTA	15	12.000	1	1	1	M 1
PUNTO 5P	FP394GS	2018	CAGLIARI	15	12.000	1	1	1	M 1
PUNTO 5P	FP395GS	2018	MURAVERA	15	12.000	1	1	1	M 1
PANDA 4X4 5P	FP684GW	2018	CAGLIARI	11	14.000	1	1	1	M 1
PANDA 4X4 5P	FP688GW	2018	NUORO	11	14.000	1	1	1	M 1
			TOTALI			**168**	**100**	**95**	